

Azioni a sostegno delle attività produttive.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.

2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni consiliari competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.

3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni consiliari competenti.

Art. 26

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.800.000

euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9164 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Interventi a favore delle strutture ricettive alberghiere in area montana - FSC".

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2014.

5. Per le finalità di cui all'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002, come inserito dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

6. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1.508.228 euro a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 4.524.684 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7019 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia Turismo FVG per la progettazione e realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, nonché per ulteriori interventi di realizzazione di strutture turistiche complementari". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, è autorizzata la spesa di 300.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1392 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Contributi, tramite Unioncamere FVG, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita".

8. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8690 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Aumento di capitale della Finanziaria MC SpA".

9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.015.455,86 di euro suddivisa in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2356 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Fondo di dotazione alla PROMOTUR per la copertura di oneri derivanti da controversie tributarie".

10. All'onere complessivo di 55.000.000 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 4, 5, 7, 8, e dagli articoli 16, comma 1, 21, comma 1, e 22, comma 1, si provvede come di seguito indicato:

a) per 54.940.000 euro, mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 54 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 111/2014;

b) per 60.000 euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

11. All'onere di 1.500.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.1020 e dal capitolo 9638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 249/2014.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.1020 e dal capitolo 9913 - limite 6 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio

per l'anno 2014 e dalle corrispondenti unità di bilancio e capitoli corrispondenti alle annualità autorizzate dal 2017 al 2028.

13. Agli oneri per complessivi 1.015.455,86 euro, suddivisi in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825,00 euro per l'anno 2016 derivanti dal disposto di cui al comma 9 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 27

(Abrogazioni)

1. Il comma 53 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è abrogato.

2. I commi 16, 17, 18 e 20 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.